



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2622/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3011/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In data 28.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori Crocco Michael (Matricola 4808676), Lamma Federico (Matricola 4079078), Lenzi Mattia (Matricola 3958952), Romeo Domenico (Matricola 5293185).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

I premi sono stati quantificati negli importi rispettivamente per Crocco Michael (Matricola 4808676) nella misura di euro 240,00 (duecentoquaranta/00), Lamma Federico (Matricola 4079078) nella misura di euro 73,00 (settantatré/00), Lenzi Mattia (Matricola 3958952) nella misura di euro 240,00 (duecentoquaranta/00), Romeo Domenico (Matricola 5293185) nella misura di euro 270,00 (duecentosettanta/00), per un importo complessivo pari ad euro 823,00 (ottocentoventitré/00), come da citate attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società VALSETTA LAGARO (954769) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori Crocco Michael (Matricola 4808676) nella misura di euro 240,00 (duecentoquaranta/00), Lamma Federico (Matricola 4079078) nella misura di euro 73,00 (settantatré/00), Lenzi Mattia (Matricola 3958952) nella misura di euro 240,00 (duecentoquaranta/00), Romeo Domenico (Matricola 5293185) nella misura di euro 270,00 (duecentosettanta/00), per un importo complessivo pari ad euro 823,00 (ottocentoventitré/00), in favore della società CSD FARO GAGGIO MONTANO (63900).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai